



# COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

COPIA

---

Registro Generale n. 39

## ORDINANZA DEL SETTORE SINDACO

N. 6 DEL 24-06-2024

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI M.C.P.C. SUPERIORE A 3,5 TON SULLA STRADA COMUNALE DENOMINATA DEL MARZALE**

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di giugno, il Sindaco Piero Antonio GUARDAVILLA

**Vista** la relazione prodotta agli atti prot. n. 3285/2024 dal Responsabile del Settore Tecnico e Manutenzioni del Comune di Madignano, e in particolare la parte in cui si cita che *“Il transito di veicoli, soprattutto quando sono di una certa massa, influisce in modo sostanziale all'instabilità delle rive e delle banchine già interessate da "crepe" e fessurazioni nella pavimentazione stradale in asfalto, con evidente rischio per la tenuta dei cigli e delle rive laterali alla strada”*;

**Considerato** che è necessario adottare misure urgenti e interventi mirati volti a diminuire i volumi di traffico dei veicoli di mcpc sup a 3,5 ton sulla strada del Marzale e delle sue pertinenze, al fine di ovviare ai problemi di instabilità strutturale della strada citati nella relazione tecnica;

**Considerato** che lungo la strada del Marzale, nel periodo di competenza della Provincia di Cremona, vigeva già un divieto di transito ai veicoli mcpc sup a 3,5 ton, nel tratto compreso tra la strada di innesto per il cimitero fino al confine territoriale;

**Visto** l'art. 54, commi 4°, 4° bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008, convertito nella L. n. 125/2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la convivenza civile e la sicurezza urbana;

**Visto** l'art. 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **ORDINA**

**Il divieto di transito ai veicoli a motore di m.c.p.c. sup. a 3,5 ton,** per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località: Madignano – Strada comunale del Marzale da innesto strada per Cimitero fino al confine con il Comune di Ripalta Arpina.

Periodo di validità: dalle ore 00.00 del 23/06/2024 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza citate nella relazione prot. 3285/2024.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di approntare la segnaletica del divieto di transito di cui alla Fig. II 60/a Art. 117 del Regolamento al Codice della Strada.

Manda notizia al Comune di Ripalta Arpina per apporre la segnaletica di preavviso del divieto di transito.

Sono autorizzati al transito solo i veicoli che devono accedere ai fondi laterali ubicati nella zona di divieto, i veicoli di Soccorso, di Polizia e di Protezione Civile, ed eventuali veicoli autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sez. di Brescia); in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. Responsabile del Procedimento ex art. 8 L. n. 241/90 è Comm. Capo Cattaneo Marco.

La presente Ordinanza è comunicata a:

- Prefettura di Cremona
- Polizia Stradale Dist. Crema

- Comando Carabinieri di Crema
- 118 Cremona
- V.V.F.F. Cremona
- Ufficio Tecnico Comunale
- Corpo Intercomunale Polizia Locale
- Comune di Ripalta Arpina

**IL SINDACO**  
f.to Cav. **Piero Antonio GUARDAVILLA**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-06-2024 al 09-07-2024

Lì 24-06-2024

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE  
F.to Dott. Francesco Rodolico

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-06-2024 al 09-07-2024.

Lì 24-06-2024

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE  
F.to Dott. Francesco Rodolico

*Copia conforme all'originale.*

*Lì*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Francesco Rodolico